

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta, dei servizi di personalizzazione in riuso dei moduli base del sistema TPCS, per lo sviluppo del PCS base e relativi connettori necessari all'interoperabilità dell'ADSP del Mare di Sardegna.

CIG: B14F1E8A9A CUP: B71F23001810001

PNRR - PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 3

Infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Componente C2

Intermodalità logistica integrata

Investimento 2.1


-Digitalizzazione della catena logistica

Sub Investimento 2.1.2

rete di porti e interporti

Sommario

Art. 1 – Soggetti Contraenti.....	3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 3 - Ammontare dell'appalto.....	3
Art. 4 - Durata del contratto.....	3
Art. 5 - Termini e modalità di pagamento.....	3
Art. 6 - Cauzione definitiva e polizze assicurative	4
Art. 7 - Caratteristiche tecniche generali	4
Art. 8 - Condizioni di fornitura	4
Art. 9 – Luoghi e consegna della fornitura.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 10 – Disposizioni in materia di sicurezza	4
Art. 11 - Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC.....	4
Art. 12 – Principio DNSH (“Do Not Significant Harm”)	5
Art. 13 - Penalità per ritardo e inadempienze sulla sicurezza.....	6
Art.14 - Allegati	6



Art. 1 – Soggetti Contraenti

Il presente contratto esecutivo, attraverso quale il servizio in oggetto (vedi art.2) viene appaltato, intercorre tra l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, con sede legale in Molo Dogana, n. s.n.c., cap. 09123, C.F.:00141450924, in qualità di soggetto appaltante/soggetto attuatore dell'intervento PNRR M3C2I2.1 e DBA PRO. S.p.A. – SOCIETA' PER AZIONI A SOCIO UNICO, con sede legale in Santo Stefano di Cadore Prov.BL, via Piazza Roma n°19, Partita IVA 00812680254 Codice fiscale 01673560304, in qualità di soggetto appaltatore/realizzatore del servizio.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i servizi di personalizzazione in riuso dei moduli base del sistema TPCS dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nonché lo sviluppo del PCS base e relativi connettori necessari all'interoperabilità dell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna, ai fini dell'espletamento delle attività di rendicontazione del target M3C2-5, il quale prevede, per almeno il 70 % delle AdSP, la dotazione di sistemi standard per gli operatori portuali, interoperabili con le pubbliche amministrazioni interessate e compatibili con la nuova piattaforma logistica nazionale, avente obiettivo di rispondere alle esigenze delineate dall'investimento 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" il quale si propone di rafforzare la competitività logistica nazionale.

I servizi dovranno essere svolti secondo quanto previsto dal disciplinare di servizio All. 1 e dal preventivo presentato da DBA sul Mepa All. 2.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il valore dell'appalto è pari a € 124.500,00, da corrispondersi in parte a corpo e in parte a misura, secondo gli importi indicati a pagina 12 del disciplinare di servizio.

Si rileva come il corrispettivo, sopra riportato, faccia esclusivamente riferimento alle risorse PNRR – Next Generation Eu, stanziare per la Misura Oggetto di Questo Affidamento, M3C2 I 2.1 "DIGITALIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA" – SUB INVESTIMENTO 2.1.2 "RETE DI PORTI E INTERPORTI" e pertanto sia in funzione del raggiungimento degli obiettivi collegati alla stessa (descritti nell'oggetto di questo affidamento) e sia interamente adibito alla valorizzazione del tagging digitale, coerente a quanto disposto dall'Allegato VII al Regolamento (UE) 2021/241 Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo, di cui al pertinente campo di intervento 084.

Art. 4 - Durata del contratto

L'affidamento ha una durata temporale a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio all'esecuzione della fornitura sino al termine massimo del 30/06/2024 (scadenza prevista da target di misura M3C2-5 con scadenza al T2 2024) e secondo le scadenze intermedie di cui al disciplinare di servizio all. sub. 1.


Art. 5 - Termini e modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati a 30 gg dall'emissione delle fatture

Si specifica che il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su appositi conti correnti dedicati.

I pagamenti sono subordinati al previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, della regolarità contributiva dell'affidatario, nonché di ogni altra verifica prevista dalla legge e dai documenti di gara.



È obbligatoria l'emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica.

Sulle fatture necessiterà indicare il titolo del progetto, il codice dell'intervento, il codice **CIG: B14F1E8A9A** e **CUP: B71F23001810001** del progetto.

Art. 6 - Codice di comportamento e divieto di cd. Pantouflage

DBA PRO. S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al Codice di Comportamento per i dipendenti dell'Autorità di sistema Portuale del Mare di Sardegna, facente parte del vigente Piano triennale anticorruzione e trasparenza di questa AdSP (disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it, quale sezione del PIAO 2024-2026), obbligandosi altresì - per quanto ivi non previsto - ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi di cui alla citata disposizione normativa può costituire causa di risoluzione del contratto. Questa Autorità verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

DBA PRO. S.p.A., dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 e si impegna ad operare nel rispetto della sopracitata norma.

Art. 7 - Clausola risolutiva

L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica presso i competenti enti certificatori dei requisiti dichiarati ai fini dell'affidamento del presente appalto. In caso di esito negativo di suddette verifiche verrà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto e lo stesso si intenderà risolto di diritto. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 8 - Condizioni di servizio

Si rimanda agli allegati 1 e 2.

Art. 9 – Disposizioni in materia di sicurezza


Per i presenti servizi non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. trattandosi di prestazioni di natura intellettuale e da svolgersi al di fuori dei locali della Stazione Appaltante.

Art. 11 - Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC

Ai contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (recepito, in quanto obbligo del Soggetto Attuatore nella misura M3C2I2.1, in funzione del rispetto dei principi di pari opportunità, nell' L'art. 10, comma 1, lett. y), dell'Avviso pubblico n. 34 del 31 ottobre 2023 e nell'art. 4, comma 1, lett. y) del DM n. 48 del 28 febbraio 2024.

A tal fine:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a



trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di mancata o ritardata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile oltre i sei mesi come sopra definiti:

- verrà applicata una penale di cui all'articolo 7;
 - vi sarà l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del predetto decreto-legge;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali.
- Come precisato al paragrafo 3 sezione rubricata Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, delle Linee guida di cui al Decreto 7 dicembre 2021, alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 3bis è richiesto anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.
- In caso di mancata o ritardata consegna di cui sopra oltre i sei mesi come sopra definiti verrà applicata una penale di cui all'art. 12.
- c) l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 come specificati nel bando di gara, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del D.L. 77/2021.

Il fornitore si impegna, inoltre:

- d) a fornire all'Amministrazione, in fase esecutiva, - su richiesta di quest'ultima - le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività;
- e) ad informare tempestivamente, in fase esecutiva, la società circa il corretto avanzamento dell'attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive;
- f) a contribuire alla realizzazione del Target di progetto previsto per la tematica M3C2 - Intermodalità e logistica integrata – 2.1: Digitalizzazione della catena logistica;
- g) a rispettare i principi DNSH fornendo, in qualsiasi momento, anche successivo al pagamento della fornitura, ogni documentazione utile ai fini della rendicontazione dei finanziamenti del PNRR, come specificato all'Art. 12.
- h) A rispettare e a fornire la documentazione, ricompresa nell'art.14, valevole a comprovare il rispetto degli "ulteriori principi e condizionalità PNRR" in merito alla prestazione oggetto di questo affidamento

Art. 12 – Principio DNSH ("Do Not Significant Harm")

L'impresa si impegna ad eseguire, pena la risoluzione del Contratto, l'appalto nel rispetto del principio "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" con valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'art. 17, Reg. (UE) 2020/852 e secondo quanto definito nella Circolare MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd. DNSH).

Avuto riguardo al fatto che le schede DNSH affini alle specifiche del servizio tra quelle presenti nella Guida Operativa DNSH sono, in prima analisi:

- la n° 3 per quanto riguarda le forniture di apparecchiatura elettrica

- la n° 6 per quanto riguarda le forniture software

L'Operatore economico, pertanto, dovrà garantire che le disposizioni degli elaborati progettuali siano coerenti con quanto richiesto da tali schede, e in generale dal principio DNSH. In fase esecutiva, nel rispetto delle prescrizioni sopra menzionate, l'affidatario dovrà rispettare i principi DNSH relativi al lotto aggiudicato fornendo, in qualsiasi momento, anche successivo al pagamento della fornitura, ogni documentazione utile ai fini della rendicontazione dei finanziamenti del PNRR.

Art. 13 - Penalità

In caso di ritardato adempimento sono applicate penali in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, in tal caso si addiverrà alla risoluzione di diritto del contratto.

Art.14 - Allegati

- Dichiarazione Assenza Conflitto d'interessi
- Dichiarazione Titolare Effettivo
- Attestazione del rispetto del principio dnsh ("do no significant harm") ai sensi dell'art. 17 del reg. ue 2020/852.
- Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità

Cagliari: 17/06/2024